



DECRETO N. 228 DEL 15/11/2023

OGGETTO: UTIAC S.p.A. – Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 e s.m.i., di un'attività di sperimentazione e ricerca finalizzata al recupero di rifiuti di rasatura da concia "wet white" per la produzione di EoW impiegato nella produzione di carta presso lo stabilimento sito in Arzignano, via Del Lavoro n. 22 (VI).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si autorizza l'attività di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152, volta al trattamento del rifiuto di rasatura di scarto proveniente dalla concia "wet white" per la generazione di EoW impiegato nella produzione di carta.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- VISTA** la nota della ditta UTIAC S.p.a. prot. n. 352733 del 30/06/2023 con cui è stata presentata l'istanza per l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento del rifiuto di rasatura di scarto proveniente dalla concia "wet white" per la produzione di EoW impiegato nella produzione di carta;
- CONSIDERATO** che la competenza alla autorizzazione delle attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 risulta in capo alla Regione del Veneto;
- CONSIDERATO** l'avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 0401302 del 26/07/2023 con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 04/08/2023;
- VISTO** il Contributo istruttorio e Parere ai sensi dell'art. 184-ter c. 3. trasmesso da ARPAV e acquisito al prot. reg. n. 419756 del 04/08/2023;
- PRESO ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi del 04/08/2023, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. reg. n. 447169 del 21/08/2023, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente previo ulteriore parere ARPAV sulla documentazione integrativa da acquisire in ordine al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di ricerca e sperimentazione;
- VISTA** la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 521420 del 26/09/2023, trasmessa dalla Ditta a riscontro delle richieste della Conferenza dei Servizi di cui al sopracitato verbale e le successive integrazioni volontarie assunte al prot. reg. n. 551936 del 10/10/2023;
- CONSIDERATO** il parere ARPAV sulla documentazione prodotta, con particolare riferimento ai limiti dei parametri integrati nel panel relativo all'EoW sperimentale (prot. reg. n. 605631 del 09/11/2023);
- PRESO ATTO** della procedura di verifica antimafia che si è conclusa con il nulla osta espresso dalla Prefettura in data 24/10/2023;
- RITENUTO** che sulla base della documentazione presentata, delle risultanze della Conferenza di Servizi del 04/08/2023 e del parere espresso da ARPAV vi siano i presupposti per rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sperimentale;
- CONSIDERATO** che il quantitativo di lavorazione pari a 10 Mg/giorno, richiesto dalla Ditta, è motivato dalla necessità di ottimizzare l'economicità e la sostenibilità dell'attività in relazione al trasporto logistico dalle concerie e alle esigenze produttive della cartiera che riceve l'EoW;

RITENUTO	pertanto di poter derogare ai limiti giornalieri ordinariamente previsti per gli impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO	che lo scopo della sperimentazione consiste in: • verifica dei requisiti tecnico-analitici dei rifiuti costituiti da rasatura di scarto della concia wet white in relazione a specifici standard tecnici e alle concentrazioni limite stabilite per il set dei parametri inquinanti, al fine di consentirne l'uso come materia prima nell'industria di produzione della carta; • verifica del tempo massimo di deposito dell'EoW in relazione al possibile ingiallimento e deperimento; • verifica del fatto che i rifiuti in ingresso siano regolarmente generati; • individuazione, a partire dal set esteso previsto dalla sperimentazione, dei parametri non significativi per la produzione dell'EoW a scala industriale;
VISTA	la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO	il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA	la L.R. n. 27/21 con cui si è modificato l'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La ditta UTIAC S.p.A., con sede legale in via Trieste n. 2, Arzignano (VI), C.F./P.IVA 02934120243, è autorizzata all'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento del rifiuto di rasatura di scarto provenienti dalla concia "wet white", da svolgere presso lo stabilimento sito in Arzignano, via Del Lavoro n. 22 (VI).
3. Per la messa in esercizio dell'impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano e ARPAV la seguente documentazione:
 - a) comunicazione della data di avvio dell'attività sperimentale;
 - b) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell'impianto, corredata di curriculum vitae e dichiarazione di accettazione dell'incarico.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, la Ditta è tenuta al rispetto degli impegni assunti con la documentazione di progetto acquisita al prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023 come integrata e aggiornata con documentazione acquisita al prot. reg. 521420 del 26/09/2023 e 551936 del 10/10/2023.
5. La presente autorizzazione ha durata di 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.

Scopo della sperimentazione

6. Le finalità della sperimentazione sono:
 - 6.1. verifica dei requisiti tecnico-analitici dei rifiuti costituiti da rasatura di scarto della concia wet white in relazione a specifici standard tecnici e alle concentrazioni limite stabilite per i parametri inquinanti nel Protocollo acquisito al prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023 con le integrazioni del panel analitico EoW acquisite al prot. reg. n. 551936 del 10/10/2023, al fine di consentirne l'uso come materia prima nell'industria di produzione della carta in sostituzione di filler e fibra;

- 6.2. verifica del tempo massimo di deposito dell'EoW in relazione al possibile ingiallimento e deperimento;
- 6.3. verifica del fatto che i rifiuti in ingresso siano regolarmente generati;
- 6.4. individuazione, a partire dal set esteso stabilito nel Protocollo (prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023 e 551936 del 10/10/2023), dei parametri non significativi per la produzione dell'EoW a scala industriale;

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

7. Nell'ambito dell'attività di ricerca e sperimentazione la Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti di cui al CER 040199 costituiti da rasatura di scarto della concia wet white.
8. Le operazioni autorizzate nell'ambito dell'attività di ricerca e sperimentazione sono:
 - a) Stoccaggio di rifiuti **[R13]** funzionale alle successive operazioni di trattamento;
 - b) Stoccaggio **[R13]** di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;
- c) Controllo dei rifiuti per verificare il soddisfacimento dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto definiti nel Protocollo (prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023 come integrato con nota prot. reg. n. 551936 del 10/10/2023) sui quali è stato acquisito il parere favorevole ARPAV (prot. reg. n. 605631 del 09/11/2023) **[R3]**.
9. Qualora il materiale esitante dalla sperimentazione non rispetti i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto esso deve essere gestito come rifiuto prodotto e può essere mantenuto in stoccaggio R13 per un periodo massimo di un anno; in tali casi al rifiuto in uscita dalla sperimentazione può essere attribuito il medesimo CER del rifiuto in ingresso (040199), fermo restando l'obbligo di garantirne la tracciabilità nel sistema delle registrazioni e l'identificazione fisica in impianto in relazione allo stato di rifiuto esitante dalla sperimentazione; il cambio di filiera può essere concesso dall'autorità competente su richiesta motivata della Ditta.

Quantitativi autorizzati

10. La capacità giornaliera massima di lavorazione nell'operazione R3 è pari a 10 Mg/giorno.
11. La capacità annuale massima di lavorazione nell'operazione R3 è pari a 2.500 Mg/giorno.
12. La quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso è pari a 20 Mg.
13. La quantità massima stoccabile di rifiuti prodotti dall'attività di sperimentazione è pari a 10 Mg.

Conferimento di rifiuti

14. I rifiuti in ingresso, provenienti direttamente dai produttori iniziali, possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto che deve essere accompagnata da:
 - 14.1. la certificazione analitica dei parametri individuati in Allegato 2 del Protocollo sperimentale acquisto al prot. reg. 352733 del 30/06/2023, integrate con le sostanze del gruppo triazina;
 - 14.2. l'informazione sulla tipologia della concia effettuata, sia in generale, sia nel dettaglio delle diverse tipologie di wet white, con il dettaglio percentuale sulla composizione.
 - 14.3. l'informazione sulle eventuali particolari modalità di trattamento nel processo produttivo conciario introdotte per garantire l'idoneità del residuo all'utilizzabilità in cartiera.
15. L'omologa deve essere ripetuta nei seguenti casi:
 - 15.1. qualora si verificano variazioni dei cicli produttivi che possano causare modifiche del rifiuto conferito;
 - 15.2. qualora, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico.

15.3. qualora le analisi effettuate da UTIAC spa nel corso della sperimentazione presentino differenze significative rispetto a quelle allegate all'omologa.

Layout dell'impianto

16. Il layout dell'impianto è identificato nella Planimetria acquisita al prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023.

Attività sperimentale per la definizione EoW caso per caso

17. Nell'attività di ricerca e sperimentazione, consistente nella esecuzione di verifiche ed analisi sugli standard tecnico-prestazionali e i requisiti ambientali, la ditta dovrà rispettare quanto previsto Elaborato 6 - Protocollo per definizione EoW caso per caso, acquisito al prot. reg. n. 352733 del 30/06/2023 e successive integrazioni del panel analitico acquisite al prot. reg. n. 551936 del 10/10/2023, ferme restando le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
18. In particolare gli standard tecnico-prestazionali sono definiti in tabella 3 del Protocollo; i requisiti ambientali sono definiti in tabella 4 del Protocollo (come integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 551936 del 10/10/2023).
19. Le verifiche ed analisi sono effettuate su lotti chiusi di singoli rifiuti e singoli produttori per la durata di almeno un anno.
20. Il campionamento deve garantire la massima rappresentatività prevedendo l'estrazione di incrementi di materiale dal cassone, mescolamenti e quartature.
21. Al fine di testare il tempo massimo di deposito dell'EoW devono essere condotte con cadenza settimanale le analisi olfattometriche e le misure del punto di bianco secondo quanto previsto al paragrafo 2.3 del Protocollo.
22. La Ditta è tenuta a specificare i criteri per l'individuazione dei parametri significativi e dei parametri non significativi ai fini dell'ottenimento dell'EoW su scala industriale nella relazione conclusiva di cui al punto 27, fermo restando che per l'intera durata della sperimentazione la cessazione di qualifica di rifiuto è ottenuta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti gli standard tecnico-prestazionali e di tutti i requisiti ambientali definiti nel Protocollo.
23. Deve essere garantita la tracciabilità dei lotti di EoW utilizzati in cartiera nelle varie tipologie di impasti e carte prodotte al fine di correlare le caratteristiche del rifiuto in ingresso con gli esiti della sperimentazione.
24. La Ditta è tenuta ad acquisire dalle cartiere che utilizzano l'EoW i seguenti dati:
 - 24.1. grado medio di sostituibilità del filler/fibra negli impasti relativi alle differenti tipologie di carte testate;
 - 24.2. grado di riciclabilità della carta ottenuta con l'impiego dell'EoW secondo la norma UNI 11743;
 - 24.3. tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo specifico in cartiera, come previsto nell'accordo tra le parti (allegato 1 al Protocollo), che dovrà essere integrato anche con riferimento a:
 - 24.3.1. eventuali particolari modalità di lavorazione preventiva adottate per l'utilizzo dell'EoW;
 - 24.3.2. eventuali modifiche significative delle emissioni del ciclo produttivo della cartiera.
25. L'EoW impiegato in cartiera non può essere utilizzato per la produzione di carta ad uso alimentare.
26. Relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso (ex art. 184 ter comma 3), andrà predisposto un sistema di gestione in riferimento al criterio dettagliato e) che contenga almeno le procedure minime indicate dalle Linee Guida SNPA n. 41/2022 e una Dichiarazione di Conformità, che dovrà accompagnare ogni lotto di EoW, ove sia specificato che trattasi di "EoW sperimentale", ai sensi del criterio dettagliato f), predisposta secondo i contenuti delle Linee Guida stesse.

Comunicazioni agli Enti e reportistica

27. La Ditta è tenuta a presentare una rendicontazione trimestrale della sperimentazione, mediante la trasmissione di una relazione tecnica che riporti tutti i dati e le informazioni previste dal Protocollo e che includa altresì le seguenti informazioni:
- 27.1. il grado medio di sostituibilità della fibra negli impasti relativi alle differenti tipologie di carte testate e del grado di riciclabilità della carta ottenuta (cfr. punti 24.1 e 24.2 del presente provvedimento);
 - 27.2. l'evidenza di particolari modalità di lavorazione preventiva dell'EoW e/o di trattamento nel processo produttivo conciario introdotte durante le prove di sperimentazione sull'idoneità dell'EoW all'utilizzabilità diretta in cartiera (cfr. punti 14.3 e 24.3.1 del presente provvedimento);
 - 27.3. tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo specifico in cartiera, come previsto nell'accordo tra le parti, integrato anche con riferimento alle eventuali significative modifiche delle emissioni del ciclo produttivo della cartiera (cfr. punto 24.3.2 del presente provvedimento);
 - 27.4. le informazioni di cui sopra devono essere accompagnate dal dettaglio sulla tracciabilità dei lotti impiegati nelle diverse tipologie di impasti e carte.
28. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione finale in merito ai risultati conseguiti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, Azienda ULSS 8 Berica ed ARPAV, contenente:
- 28.1. i rapporti di prova di tutte le analisi effettuate;
 - 28.2. le valutazioni conclusive sul tempo massimo di deposito dell'EoW;
 - 28.3. le specifiche inerenti le caratterizzazioni effettuate dai produttori, con riguardo alle variazioni dei cicli produttivi che "possano causare modifiche al rifiuto conferito" (ad esempio circa le sostanze utilizzate nelle differenti tipologie di concia wet white), anche al fine della dimostrazione della "regolare generazione" dei rifiuti oggetto di sperimentazione; a tal proposito, deve essere dimostrata la ininfluenza delle tipologie di concia WW sulle caratteristiche chimiche dei rifiuti;
 - 28.4. la proposta sull'individuazione dei parametri significativi e dei parametri non significativi ai fini dell'ottenimento dell'EoW su scala industriale, specificando i criteri assunti per la valutazione.

Ulteriori prescrizioni

29. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza.
30. L'attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e odori molesti.
31. Alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area.
32. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n 0401302 del 26/07/2023.
33. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
34. L'autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
35. Il presente provvedimento deve essere comunicato a UTIAC S.p.A., Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, Azienda ULSS 8 Berica, ARPAV.
36. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

37. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
38. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore
- Dott. Paolo Giandon -
Firmato digitalmente